



Direzione Centrale funzione pubblica
Servizio Qualità della legislazione, semplificazione
e coordinamento delle riforme del sistema istituzionale regionale

Osservatorio Legislativo Interregionale
Roma, 30 settembre - 1 ottobre 2010

Ricorsi alla Corte Costituzionale
relativi alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome

periodo giugno - settembre 2010

a cura di: Rossella Bascelli
Andrea Crosilla
Anna D'Ambrosio
Daniela Dragonetti
Alessandra Gabriele
Rossella Pizzo
Elena Sangion
Camilla Toresini

Ricorsi alla Corte Costituzionale - Regioni a Statuto speciale e Province autonome

periodo giugno - settembre 2010

N.	Tipo di giudizio	Ricorrente	Controparte	Materia	Motivi	GU
79	Legittimità costituzionale	Stato	Regione Siciliana	Sistema tributario e contabile	Violazione degli artt. 3, 51, 81, comma quarto, 97, 117, 117, comma secondo, lett. e), g), h), l), s), 119, 119, comma secondo, e 120 Cost.; artt. 14, 17 e 36 dello statuto speciale della Regione Siciliana; DPR. 1074/1965; art. 77-ter, comma 19 DL. 112/2008	29
87	Legittimità costituzionale	Stato	Regione Siciliana	Lavori pubblici	Violazione dell'art. 14, lett. g), Statuto speciale e art. 117, comma secondo, lett. e), Cost.	35
88	Legittimità costituzionale	Regione Siciliana	Stato	Finanza regionale	Violazione degli artt. 36 e 37 dello Statuto Siciliano e artt. 2 e 8 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria); principio di leale cooperazione.	36
89	Legittimità costituzionale	Stato	Provincia di Trento	Ambiente, edilizia e urbanistica	Violazione art. 117, comma secondo, lett. s) Costituzione; art. 14 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.	37
90	Legittimità costituzionale	Stato	Provincia di Bolzano	Ambiente; caccia	Violazione dell'art. 117, primo e secondo comma, lett. s), Cost.; d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).	38
5	Conflitto di attribuzione	Provincia autonoma di Trento	Stato	Ambiente; governo del territorio	Violazione dell'art. 116, I comma, art. 117, III comma, e art. 118 Cost.; artt. 8 e 14 dello Statuto Speciale per il Trentino Alto Adige; art. 10 della legge costituzionale 3/2001; art. 19 del D.P.R. 22 marzo 1974 n. 381.	29

6	Conflitto di attribuzione	Provincia autonoma di Trento	Stato	Governo del territorio	Violazione artt. 116, primo comma, 117 e 118 Cost., artt. 8 e 14 Statuto speciale, principio di leale collaborazione.	31
204	Atto di promovimento	Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna	Regione Sardegna	Lavori pubblici; tutela della concorrenza	Violazione dell'art. 3, lettera e), legge cost. 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna); art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.	28
251	Atto di promovimento	Stato	Provincia autonoma di Trento	Pubblico impiego	Violazione artt. 3, 4, 16, 51 e 97 Cost	38

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE n. 79 del 18 maggio 2010 (G.U. 29/2010)

Materia: Sistema tributario e contabile

Limiti violati: Artt. 3, 51, 81, comma quarto, 97, 117, 117, comma secondo, lett. e), g), h), l), s), 119, 119, comma secondo, e 120 Cost.; artt. 14, 17 e 36 dello statuto speciale della Regione Siciliana; DPR. 1074/1965; art. 77-ter, comma 19 DL. 112/2008

Ricorrente/i: Commissario dello Stato per la Regione Siciliana

Oggetto del ricorso: Delibera legislativa della Regione Siciliana 1^o maggio 2010, n. 471 - 471-bis - 471-ter, artt. 4, comma 11; 6; 8; 9; 16, comma 7; 21, comma 2, ultimo periodo; 36; 38; 44; 48, comma 1; 49, commi 1, secondo periodo, 3, ultimo periodo, e 4; 51, commi 4 e 5; 53, commi 1 e 4; 55, comma 4; 56, comma 1; 57; 58, comma 1; 59, commi 4, secondo e terzo periodo, e 5, secondo e terzo periodo; 60, commi 1 e 3; 61, commi 1, 2 e 4; 75; 87; 89; 104; 125, comma 1, ultimo periodo; 126; e 127, comma 14.

Annotazioni:

Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha impugnato numerose disposizioni del disegno di legge n. 471, 471-bis, 471-ter dal titolo «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010», per lesione delle attribuzioni statali, esorbitanza dai limiti statutari, infine contrasto con la normativa statale in materia di contabilità pubblica.

In primis, nel ricorso si eccepisce che l'art. 4, comma 11, è in contrasto con gli articoli 3 e 97 Cost.; esso è viziato da irragionevolezza intrinseca, in quanto dispone che un'indefinita quota del fondo destinato ai trasferimenti annuali in favore dei comuni rimanga nella disponibilità dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, per finanziare le spese relative ai ricoveri di minori extracomunitari clandestini non accompagnati. Viene, inoltre, rimessa alla assoluta discrezionalità dell'Assessore l'utilizzazione, per finalità non attinenti alla ordinaria destinazione del fondo, delle risorse esistenti, la cui ripartizione fra le amministrazioni locali dovrebbe avvenire secondo criteri legislativamente preordinati dal comma 2 del medesimo articolo.

Gli articoli 6, 8 e 9, attinenti rispettivamente all'istituzione della tassa annuale di concessione regionale per fondo chiuso, alle tariffe in materia di motorizzazione e all'istituzione di nuove voci della tassa sulle concessioni governative regionali, contrastano con le norme statali che hanno imposto alle Regioni di non aumentare la pressione tributaria a carico dei contribuenti e di non istituire nuovi tributi, in quanto ogni variazione in aumento andrebbe ad aggravare la pressione fiscale esistente.

L'art. 6, inoltre, sembra essere confliggente anche con la «ratio» della l. 157/1992 in materia di caccia, che autorizza le Regioni ad istituire soltanto una tassa di concessione per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio, mentre nessun onere ulteriore è posto a carico del proprietario che intende vietare sui propri fondi l'esercizio della attività venatoria. L'istituzione della tassa in questione inoltre verrebbe a costituire anche un ingiustificato gravame al diritto di proprietà ed una disparità di trattamento dei proprietari terrieri siciliani rispetto a quelli del rimanente territorio nazionale.

Il ricorrente sottolinea che la particolare autonomia di cui gode la Regione siciliana ex art. 36 dello Statuto Speciale non può giustificare una deroga alla normativa statale. Richiama pertanto la giurisprudenza della Corte in merito al tipo di competenza relativa all'istituzione di nuovi tributi (ex plurimis sent. n. 138/1999 e n. 367/2001), in base alla quale la potestà legislativa concorrente della Regione si esercita nei limiti del sistema tributario ed in ogni caso tenendo conto «della esigenza fondamentale di unitarietà del sistema tributario e di quella del coordinamento con la finanza dello Stato e degli enti locali (sent. n. 1/1999)».

Viene richiamata la sent. n. 123/2010 con cui la Corte ha affermato che: «a) in forza del combinato disposto del secondo comma lett. e), del terzo comma e del quarto comma dell'art. 117, nonché dell'art. 119 Cost., non è ammissibile in materia tributaria una piena esplicazione di potestà regionali autonome in carenza della fondamentale legislazione di coordinamento dettata dal Parlamento nazionale (sent. n. 102/2008 e n. 37/2004); b) di conseguenza, fino a quando l'indicata legge statale non sarà stata emanata, rimane precluso alle Regioni il potere di istituire e disciplinare tributi propri aventi gli stessi presupposti dei tributi dello Stato e di legiferare sui tributi esistenti istituiti e regolati da leggi statali (sent. 102/2008, 75 e 2 del 2006, 397 e 335 del 2005, 37/2004)».

Quest'ultimo divieto, in particolare, è stato evaso dalle disposizioni dell'art. 8 con cui il legislatore siciliano approva con propria norma le tariffe relative all'esercizio delle attribuzioni degli organi periferici dello Stato in materia di motorizzazione trasferite alla Regione; e dall'art. 9, che introduce nuove voci alla tassa di concessioni governative regionali, già disciplinata dal d.lgs. 230/1991 e considerata tributo dello Stato poiché istituita da una legge statale ancorché il relativo gettito sia devoluto alla Regione tessa (sent. n. 216 e n. 298 del 2009).

Il settimo comma dell'art. 16 viene impugnato in quanto la norma sostanzialmente consentirebbe, peraltro retroattivamente, una diversa definizione della base di calcolo per gli oneri del personale degli enti locali ai fini del rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno, con presumibili effetti negativi per il bilancio dell'ente e conseguentemente sui saldi di finanza pubblica. La Corte ha già avuto modo di chiarire (sent. 36/2004, 35/2005 e 159/2008) che sulla base degli articoli 77-bis e 77-ter del dl 112/2008, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, la competenza delle Regioni a statuto speciale in materia di patto di stabilità è riconosciuta esclusivamente alle autonomie speciali che erogano le risorse per la finanza locale e non anche a quelle come la Sicilia, nei cui territori tuttora il Ministero dell'interno trasferisce le suddette risorse agli enti locali. La Corte costituzionale, con sentenza n. 257/2007, ha chiarito che «deve ritenersi consentito alle regioni di porre limiti ulteriori alla spesa pubblica degli enti locali», mentre nella fattispecie in esame la norma vorrebbe determinare criteri differenti a quelli statali e non ulteriori.

La norma di cui all'impugnato secondo comma dell'art. 21 è ritenuta affetta da irragionevolezza oltre che lesiva del principio costituzionale del buon andamento della Pubblica Amministrazione. La disposizione censurata, che prevede che la Regione assicuri l'occupazione del personale delle società termali qualora la loro chiusura preceda il riordino delle società a partecipazione regionale, sembra infatti essere volta a garantire l'occupazione al personale, indipendentemente dalla necessaria, preventiva e prioritaria valutazione dell'interesse dell'amministrazione di avvalersi delle prestazioni lavorative dei dipendenti in questione.

Nel ricorso viene preso poi in esame l'art. 36, che si autoqualifica quale norma di interpretazione autentica dell'art. 39 della legge regionale 145/1980 e dell'art. 24 della legge regionale 30/2000. Posto che la norma non sembra in realtà avere natura interpretativa ma innovativa con efficacia retroattiva, questione ritenuta dalla Corte (sent. 374/2004 e 274/2006) comunque non decisiva, il ricorrente ricorda che il divieto di retroattività della legge, sebbene riceva dignità costituzionale per la sola materia penale, impone in ogni caso al legislatore di emanare norme innovative con efficacia retroattiva solo qualora la retroattività sia giustificata sul piano della ragionevolezza e non contrasti con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti. Al contrario, la norma censurata appare irragionevole in quanto a situazioni sostanzialmente difformi come nel caso in specie (procedimenti di responsabilità e giudizi elettorali) si da una disciplina identica non corrispondente alla diversità delle fattispecie. Dalla disposizione inoltre potrebbero derivare oneri non previsti e quantificabili a carico delle amministrazioni locali prive di copertura finanziaria e, conseguentemente, violare l'art. 81, quarto comma Cost.

Il medesimo art. 81 Cost, e l'art. 117, secondo comma, lett. e) Cost. sarebbero stati lesi dall'art. 38 del disegno di legge impugnato, in quanto la disposizione da un lato non quantifica la minore entrata derivante dall'applicazione della stessa (applicazione del canone ridotto del codice della navigazione per gli impianti di allevamento ittico in Sicilia), dall'altro finisce per creare un innegabile vantaggio per le imprese siciliane alterando la par condicio tra gli operatori economici del settore ed invadendo la competenza esclusiva dello Stato nella materia della tutela della concorrenza.

Viene impugnato altresì l'art. 44 che prevede, nell'ottica di una sinergia istituzionale per il mantenimento e l'innalzamento dei livelli di sicurezza pubblica e sociale per incentivare la collaborazione tra Regione, Prefettura ed enti locali prevede l'istituzione di un fondo speciale cui confluiscono nella misura del 30%, i beni mobili ed immobili confiscati alla mafia. La norma, che dispone autonomamente dei beni confiscati alla mafia, non trova alcun fondamento nello Statuto Speciale, la competenza essendo riconducibile piuttosto a quella statale ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. h) e l). La previsione appare inoltre in contrasto con la legge n. 50 del 2010 che istituisce l'Agenzia nazionale per i beni confiscati alla criminalità organizzata. La norma inoltre, nel destinare alle Prefetture siciliane quote del fondo così istituito appare incidere sull'attività di organi statali ponendosi in contrasto con la lettera g) del secondo comma dell'art. 117 Cost. in quanto configura una inevitabile alterazione delle ordinarie attribuzioni svolte dagli uffici statali chiamati in causa per l'esercizio di funzioni pubbliche conferite legislativamente dalla Regione. La Corte ha infatti già chiarito (sent. 30/2006) che forme di collaborazione e di coordinamento «non possono essere disciplinate unilateralmente e autoritativamente dalle Regioni, nemmeno nell'esercizio della loro potestà legislativa: esse debbono trovare il loro fondamento o il loro presupposto in leggi statali che le prevedano o le consentano, o in accordi tra gli enti interessati».

L' art. 48 del disegno di legge in esame, concernente le «norme in materia di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani», prevede, al comma 1, una modifica alla precedente normativa in materia, eliminando il riferimento temporale al 30 giugno 2004 entro cui doveva essere presentata l'istanza di definizione agevolata delle violazioni relative al citato tributo. Prevede altresì che la presentazione dell'istanza comporta la sospensione del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente nonché consente alle province della

Regione siciliana di disporre lo sgravio delle somme eventualmente già iscritte al ruolo entro dodici mesi dalla presentazione delle istanze di definizione. Le disposizioni violerebbero gli artt. 3 e 97 della Costituzione, in quanto concederebbero una proroga «sine die» ai contribuenti che ancora non hanno provveduto alla presentazione dell'istanza di definizione agevolata delle violazioni commesse, con evidenti ripercussioni sul contenzioso eventualmente ancora pendente e sulla certezza delle posizioni giuridiche soggettive, producendo, in definitiva, una sostanziale situazione di incertezza per le province che devono gestire la procedura relativa al tributo in esame. Inoltre, la norma crea una disparità di trattamento tra quei contribuenti che hanno rispettato il termine inizialmente previsto e coloro i quali beneficiano, con la nuova disposizione, di una riapertura dei termini

L'art. 49, relativo alla disciplina della gestione integrata del servizio idrico, viene impugnato nel comma 1, secondo periodo, in quanto rinvia ad un separato provvedimento l'organizzazione della gestione integrata del servizio idrico - che attiene alla tutela dell'ambiente ed alla tutela della concorrenza, materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato - invece di limitare il successivo intervento, secondo quanto prescritto dalla normativa statale in materia, all'attribuzione ad altro soggetto pubblico delle funzioni attualmente esercitate dalle autorità d'ambito. Pertanto la disposizione, eccedendo le competenze statutarie, contrasta la disciplina statale della quale distorce le finalità, in una materia di competenza esclusiva ed eccede le competenze statutarie in materia di assunzione di pubblici servizi, che, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto di autonomia, deve svolgersi entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato. Anche il comma 3 del medesimo articolo è ritenuto incostituzionale in quanto disciplina un'autonoma ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento del gestore, così eccedendo dalla competenza statutaria regionale e invadendo quella esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza di cui all'art. 117, comma secondo, lett. e), nonché la competenza in materia di ordinamento civile di cui alla lettera l) del medesimo articolo. Infine, viene impugnato anche il comma 4 dell'art. 49 che consente, sostanzialmente, l'affidamento di nuove gestioni del servizio idrico secondo modalità non conformi a quanto stabilito dalla normativa statale di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 23-bis del decreto legge 112/2008 richiamando, invece, la lettera e) del comma 8 dello stesso articolo che concerne altre ipotesi. La disposizione regionale, pertanto, si pone in evidente contrasto con le disposizioni statali e con i principi comunitari di cui tale disciplina è espressione, nonché con le finalità pro-concorrenziali perseguite dalla richiamata disciplina statale, così eccedendo dalla competenza statutaria e invadendo quella statale in materia di tutela della concorrenza di cui all'art. 117, comma secondo, lett. e), della Costituzione.

I commi 4 e 5 dell'art. 51 si ritengono in contrasto con gli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione in quanto prevedono, rispettivamente, l'ampliamento di altre 400 unità della dotazione organica determinata dalla tabella A di cui al secondo comma del medesimo articolo e una individuazione diversa e più ampia, della categoria di precari destinatari dei processi di stabilizzazione. Non appare invero conforme al principio di buon andamento della pubblica amministrazione ampliare ope legis la dotazione organica di un cospicuo numero di unità di personale, determinata, secondo quanto emerge da chiarimenti forniti ex art. 3 del d.P.R. n. 488/1969 dalle competenti strutture regionali, a seguito della ponderazione e valutazione delle proposte «dettate da reali esigenze operative, pervenute dagli Uffici compulsati a seguito dei rilevamenti effettuati dal Dipartimento del personale». I dati relativi alla dotazione del personale individuato dall'accennata tabella A sarebbero stati, peraltro, oggetto di riscontro «nelle

interlocuzioni con i vari rami dell'Amministrazione» e ritenuti «corrispondenti a quelli occorrenti per il funzionamento allo stato attuale dell' Amministrazione».

La disposizione in questione inoltre, da luogo ad un trattamento differenziato rispetto al personale precario di altre amministrazioni pubbliche, ponendosi in contrasto con la normativa statale di riferimento e viola i principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, eccedendo la competenza statutaria di cui all'art. 14 lett. q) con specifico riferimento al principio del pubblico concorso che costituisce «la regola per l'accesso all'impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche da rispettare allo scopo di assicurare la loro imparzialità ed efficienza» (sentenza n. 81/2006).

Le disposizioni di cui al capo II titolato «Credito d'imposta regionale per l'incremento dell'occupazione» si ritengono in contrasto con l'art. 117 comma 2, lett. e) Cost. in quanto contengono una puntuale ed esaustiva disciplina di un contributo nella forma del credito d'imposta pari a 333 euro al mese per ciascun lavoratore di sesso maschile e 416 euro per le lavoratrici donne, in favore dei datori di lavoro che effettuano nuove assunzioni di lavoratori svantaggiati, molto svantaggiati e disabili per un periodo variabile, a seconda dei soggetti assunti, da 12 a 24 mesi.

Il credito d'imposta secondo l'art. 57 è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 241/1997.

Al riguardo, si rileva che con sent. n. 123/2010 la Corte, in occasione del giudizio di un'analogia disposizione della regione Campania, ha affermato che la previsione di un'agevolazione tributaria nella forma del credito costituisce d'imposta applicabile a tributi erariali un'integrazione della disciplina dei medesimi tributi erariali, materia questa riservata alla competenza legislativa dello Stato.

L'art. 75, recante «Norme in materia di trasporto aereo», in quanto, seppur nel rispetto dei principi costituzionali di competenza legislativa la Regione promuove ed adotta una politica ed un piano regionale dei trasporti per un ordinato, e coordinato sviluppo del sistema aeroportuale regionale in ambito europeo ed internazionale e, al fine di valorizzare le potenzialità del territorio siciliano, l'economia e il turismo, l'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo introduce misure volte ad istituire nuovi collegamenti aerei point to point con destinazioni nazionali e comunitarie da e per gli aeroporti nel territorio della Regione. Dal tenore della norma il legislatore regionale non tiene conto della normativa statale e comunitaria di riferimento, invadendo la competenza legislativa statale in materia. Anche la Corte costituzionale, pronunciandosi su questione non dissimile, ha stabilito che la disciplina degli aeroporti risponde, da un lato, ad esigenze di sicurezza del traffico aereo, e, dall'altro, ad esigenze di tutela della concorrenza, le quali corrispondono ad ambiti di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, comma secondo, lettere e) ed h), Cost. (sent. n. 18/2009).

La materia di cui trattasi, infatti, non può essere ricondotta alla materia «porti e aeroporti civili», di competenza regionale concorrente. Tale materia - come la Corte ha già affermato (sent. 51/2008) - riguarda le infrastrutture e la loro collocazione sul territorio regionale, mentre la normativa in esame attiene all'organizzazione ed all'uso dello spazio aereo, peraltro in una prospettiva di coordinamento fra più sistemi aeroportuali, attribuite alla competenza esclusiva dello Stato.

L'art. 87 violerebbe gli artt. 3 e 97 Cost. nel prevedere il trasferimento da parte dell'Assessorato regionale delle risorse agricole di strutture, aree di pertinenza e macchinari del mercato del fiore di Contrada Spinello al comune di Scicli.

Nonostante la richiesta di elementi chiarificatori della norma, l'amministrazione regionale non ha fornito assicurazioni sulla titolarità dei beni immobili e mobili, rendendo pertanto irragionevole la previsione legislativa che autorizza il trasferimento e/o la cessione di un immobile su cui non gode alcun diritto reale.

La previsione dell'art. 89 che pone l'obbligo ai comuni e agli enti locali, che forniscono servizi di mense scolastiche, universitarie ed ospedaliere, di assicurare e verificare che almeno il 50% dei prodotti alimentari somministrati sia prodotto in Sicilia, appare viziato di manifesta irragionevolezza ed invasivo della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza secondo quanto precisato dalla Corte con costante giurisprudenza (ex plurimis sent. n. 245/2007) in quanto la disposizione è in contrasto con la finalità intrinseca della legge in cui è contenuta. .

Affetta dal vizio di irragionevolezza è anche la previsione dell'articolo 104 che ex abrupto modifica l'art. 6 della l.r. 20/2007 e trasferisce la proprietà dell'area attrezzata di Punta Cugno dall'autorità portuale di Augusta all'«ASI di Siracusa».

Dai chiarimenti acquisiti, si rileva che l'area in argomento fa parte del demanio marittimo statale ed è inserita nell'elenco delle zone demaniali non trasferite alla Regione siciliana ai sensi dell'art. 1 e 3 del d.P.R. 684/1977 nonché ricadenti all'interno del porto di Augusta rientrante nella circoscrizione territoriale di competenza dell'autorità portuale di Augusta ex decreto istitutivo del 5 settembre 2001.

L'art. 125, comma 1, ultimo periodo prevede l'avvio delle procedure per il passaggio del personale dell'Ente autonomo fiera del mediterraneo alla società Multiservizi S.p.A., società ad intero capitale regionale, mantenendo il profilo professionale e il trattamento giuridico ed economico attualmente goduto.

Tale disposizione si ritiene lesiva del principio di buon andamento della pubblica amministrazione nonché di eguaglianza di trattamento di cui agli articoli 3 e 97 Cost. poiché privilegia le aspettative di mantenimento degli attuali livelli occupazionali e di reddito dei dipendenti senza tenere in alcun conto le esigenze funzionali, operative e finanziarie della società partecipata peraltro interessata, ai sensi dell'art. 20 della medesima delibera legislativa, da un processo di riordino globale delle società a totale e maggioritaria partecipazione della Regione nel dichiarato intento di contenere e razionalizzare la spesa pubblica.

L'art. 126 si pone in contrasto con gli articoli 3, 81, comma 4 e 97 Cost.; viene infatti disposta la concessione di contributi ad editori locali da individuare con successivo decreto presidenziale, omettendo di quantificare l'onere derivante e di indicare una idonea copertura finanziaria per lo stesso.

Il terzo comma inoltre appare viziato da irragionevolezza giacché obbliga tutta la pubblica amministrazione di riferimento regionale e locale comprese le Aziende sanitarie, a costituirsi parte civile in tutti i procedimenti penali e a richiedere al giudice la pubblicazione di un'eventuale sentenza di condanna su quotidiano a diffusione regionale o a disporre a propria cura e spesa pubblicazione dell'estratto di sentenza.

Tale previsione laddove impone indistintamente ed incondizionatamente la costituzione di parte civile in ogni procedimento penale senza considerare l'entità e la rilevanza dello stesso per l'interesse locale grava di un onere finanziario non indifferente per il sostenimento delle spese legali l'ente pubblico pur di garantire, in

ogni caso, la pubblicazione dell'eventuale sentenza di condanna con ulteriore aggravio alle finanze pubbliche e lieve ristoro economico alle società editrici.

L'art. 127, comma 14, prevede che «Le tasse sulle concessioni regionali sono dovute anche nel caso in cui l'autorizzazione, licenza, abilitazione o altro atto di consenso per le attività comprese nella tariffa di cui al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 e nella tabella di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, sono sostituite dalla denuncia di inizio attività».

Detta disposizione appare in contrasto con i principi che regolano le tasse di concessione governative e regionali in questione, il cui pagamento è legato all'emanazione di un atto o di un provvedimento da parte di una pubblica amministrazione.

Orbene, nel caso di denuncia di inizio di attività l'atto di consenso da parte della pubblica amministrazione si intende sostituito dalla denuncia stessa, nella quale sono attestati l'esistenza dei presupposti e dei requisiti stabiliti dalla legge.

Pertanto non essendo prevista l'emanazione di un apposito provvedimento, manca, di fatto, il presupposto impositivo del tributo.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE n. 87 del 21 luglio 2010 (G.U. 35/2010)

Materia: lavori pubblici

Limiti violati: art. 14, lett. g), Statuto speciale e art. 117, comma secondo, lett. e), Cost.

Ricorrente/i: Commissario dello Stato per la Regione Siciliana

Oggetto del ricorso: art. 3, comma 1, lett. d), e), f) e g), e art. 4, commi 5, 6, 7 e 8, delibera legislativa della Regione Siciliana 13 luglio 2010, n. 568 (Modifiche ed integrazioni alla normativa regionale in materia di appalti)

Annotazioni: Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha impugnato l'art. 3, comma 1, lett. g), e l'art. 4, commi 5, 6, 7 e 8, della delibera legislativa della Regione Siciliana 13 luglio 2010, n. 568 (Modifiche ed integrazioni alla normativa regionale in materia di appalti) per violazione dell'art. 14, lett. g), dello Statuto speciale e dell'art. 117, comma secondo, lett. e), Cost., in quanto dettano, in materia di selezione dei concorrenti e di affidamento, una disciplina autonoma, per alcuni aspetti anche difforme, da quella nazionale del Codice dei contratti pubblici relativi a servizi, lavori e forniture contenuta nel d.lgs. 163/2006, cui la Regione dovrebbe adeguarsi in materia di tutela della concorrenza, riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Il ricorrente, prima di esaminare gli specifici motivi di legittimità costituzionale riferiti agli articoli impugnati, richiama, nei termini di seguito sinteticamente esposti, la giurisprudenza della Corte costituzionale in tema di riparto delle competenze legislative nel settore degli appalti pubblici tra Stato e Regione Siciliana.

Lo Statuto Speciale all'art. 14, lett. g), attribuisce alla Regione competenza esclusiva in materia di lavori pubblici, con l'esclusione delle grandi opere pubbliche di interesse nazionale, ma detta competenza non può essere esercitata senza alcun vincolo, come afferma costantemente la Corte costituzionale (ex plurimis, sentenze n. 431/2007, 322/2008, 411/2008).

L'art. 14, comma 1, dello Statuto prevede il limite del rispetto delle leggi costituzionali e stabilisce che l'esercizio della competenza legislativa deve avvenire senza pregiudizio delle riforme economiche-sociali.

A tale riguardo, rilevano, nel caso di specie, i limiti derivanti dal rispetto dei principi di tutela della concorrenza, strumentali ad assicurare le libertà comunitarie e le disposizioni contenute nel Codice dei contratti pubblici che costituiscono diretta attuazione delle prescrizioni poste a livello dell'Unione Europea.

La necessità di rispettare i principi generali del diritto comunitario e delle disposizioni del Trattato dell'Unione Europea e, in particolare, di quelle che tutelano la concorrenza deriva anche dall'art. 117, comma 1, Cost..

La Corte costituzionale con sentenza 45/2010 ha riconosciuto carattere sostanziale di norma fondamentale di riforma economico-sociale al codice degli appalti in quanto ha comportato una complessiva e profonda innovazione normativa in un settore che assume importanza nazionale e che richiede l'attuazione di principi uniformi su tutto il

territorio del Paese, che comportano, tra l'altro, l'omogeneità e la trasparenza delle procedure, l'uniforme qualificazione dei soggetti, la libera concorrenza degli operatori in un mercato senza restrizioni regionali.

Ciò premesso, il ricorrente censura gli articoli impugnati per i seguenti motivi:

- a) l'art. 3, comma 1, lett. d) ed f), nel prevedere che non è soggetto a ribasso d'asta il costo del lavoro e nell'escludere giustificazioni inerenti allo stesso, contrasta con l'art. 87, comma 2, lett. g), del codice degli appalti, che considera il predetto costo oggetto di eventuale giustificazione da parte dell'offerente in caso di offerte anormalmente basse;
- b) l'art. 3, comma 1, lett. e), si pone in contrasto con l'art. 86 del codice degli appalti e con l'art. 55 della direttiva europea 2004/18/CE in quanto prevede in tema di valutazione dell'anomalia delle offerte che le giustificazioni siano presentate dai concorrenti già in sede di gara;
- c) l'art. 3, comma 1, lett. g) e l'art. 4, commi 5, 6, 7 e 8, riproducono le norme statali di cui all'art. 7, comma 1, lett. e), DPR 34/2000 e art. 11, commi 9, 10, 10 bis e 10 ter, dlgs 163/2006, in tema di qualificazione e di aggiudicazione, da ritenersi di esclusiva competenza statale, vertendo in materia riconducibile alla concorrenza; il ricorrente a tale proposito ritiene inammissibile il recepimento sostanziale di disposizioni statali, da parte del legislatore privo di competenza in materia, senza prevedere l'indispensabile rinvio dinamico alla eventuale legislazione nazionale successivamente introdotta.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE n. 88 del 21 luglio 2010 (GU 36/2010)

Materia: finanza regionale

Limiti violati: artt. 36 e 37 dello Statuto Siciliano e artt. 2 e 8 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria; principio di leale cooperazione).

Ricorrente/i: Regione Siciliana

Oggetto del ricorso: art. 1, comma 6, dell'art. 2, commi 2-octies e 2-undecies, nonché dell'art. 3, comma 2-bis del d.l. 25 marzo 2010, n. 40 come convertito, con modificazioni, con legge 22 maggio 2010, n. 73 (Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro nella forma dei cosiddetti "caroselli" e "cartiere", di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori).

Annotazioni:

L'art. 1, comma 6, del d.l. n. 40/2010, come convertito con l. 73/2010, stabilisce che, al fine di contrastare l'utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta, anche agevolativi, la cui fruizione è autorizzata da amministrazioni ed enti pubblici, anche territoriali, l'Agenzia delle entrate trasmetta i dati relativi ai detti crediti utilizzati in diminuzione delle imposte dovute ai su indicati enti, e che le somme così recuperate siano riversate all'entrata del bilancio dello Stato e restino acquisite all'erario.

Il comma 6, a giudizio della ricorrente, non configura né una imposta di nuova istituzione né una entrata derivante da un aumento di aliquota di un'imposta preesistente, ma detta una specifica disciplina volta al recupero dei crediti d'imposta illegittimamente utilizzati e, pertanto, è lesiva degli articoli 36 e 37 dello Statuto e dell'art. 2 del d.P.R. 1074/1965. Da tali disposizioni emerge la regola generale secondo la quale, a parte alcune individuate eccezioni, spettano alla Regione Siciliana, oltre alle entrate tributarie da essa direttamente deliberate, tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate.

Le norme degli articoli 2, comma 2-undecies, e 3, comma 2-bis, del citato d.l. 40/2010 dettano una specifica disciplina relativa, rispettivamente, alla definizione agevolata delle controversie di cui ai commi da 2-septies a 2-decies del medesimo articolo, pendenti alla data di conversione del decreto-legge in esame, ed all'estinzione (art. 3, comma 2-bis), delle controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione con il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia (determinato in base al valore della controversia o del tributo contestato nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado).

In particolare, il comma 2-undecies prevede la destinazione delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 2-septies a 2-decies precisando che il

relativo gettito, quantificato in 50 milioni di euro per il 2010, affluisca, nel medesimo anno ed entro il limite di 17 milioni di euro, al fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il finanziamento della partecipazione italiana a missioni internazionali di pace e, nel limite di 3 milioni di euro, copra gli oneri derivanti dal comma 4-quinquies del medesimo articolo (misure di sostegno ed incentivazione in favore del settore tessile e dell'abbigliamento).

Inoltre, la norma dell'art. 2, comma 2-undecies in questione stabilisce che la residua parte del detto gettito venga destinata, nel medesimo anno ed in varie percentuali, al fondo per il finanziamento delle spese di partecipazione dell'Italia a missioni di pace, ad interventi a favore del settore tessile ed a misure a sostegno dell'editoria.

Anche queste norme, a giudizio del ricorrente, si profilano lesive dei parametri statuari, delle norme di attuazione e del principio di leale cooperazione in quanto, oltre a comportare un pregiudizio economico per la Regione, ne violano le attribuzioni in materia finanziaria. Tali disposizioni determinano, in violazione delle eccezioni espressamente previste dall'art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, la destinazione allo Stato del gettito di imposte spettanti alla Regione ed assegnate all'erario statale per specifiche finalità, senza considerare le riconosciute spettanze della Regione Siciliana sul gettito in questione, relativo a quanto riscosso nel proprio territorio (art. 8 del d.P.R. 1074/1965).

Il ricorrente rileva che l'art. 2 del d.P.R. 1074/1965 consente di riservare all'erario statale esclusivamente le «nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime». In proposito, la Corte, nel precisare l'ambito di applicazione di tale disposizione, ha chiarito (sent. 47/1968 e 49/1972) che per nuova entrata tributaria deve intendersi soltanto quell'entrata derivante da un atto impositivo nuovo, in mancanza del quale l'entrata non si sarebbe verificata, e, di conseguenza, ha affermato (sent. 430/1996) che rimane preclusa, in via generale, la devoluzione allo Stato di entrate tributarie erariali, riscosse nel territorio della Regione Siciliana, ma prive del carattere di novità.

Il ricorrente segnala inoltre che l'art. 2, comma 2-octies del d.l. n. 40/2010, che stabilisce le modalità di attuazione della riserva all'erario statale di entrate di esclusiva spettanza regionale, omette di prevedere qualsiasi partecipazione della Regione Siciliana al procedimento finalizzato all'adozione del decreto in questione e, pertanto, secondo il costante insegnamento della Corte costituzionale (sent. 288/2001; sent. 347 e 348 del 2000) si profila illegittima rispetto ai parametri di cui all'art. 36 dello Statuto siciliano ed al principio di leale cooperazione.

Infine, il ricorrente evidenzia che l'art. 3, comma 2-bis, del citato decreto-legge riserva allo Stato il gettito recuperato mediante la definizione agevolata di tutte le controversie tributarie di cui alla lettera b), facendolo confluire nel fondo istituito ai sensi dell'art. 7-quinquies, comma 1, del d.l. 5/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 33/2009; ciò, oltre a comportare un pregiudizio economico per la Regione, ne viola le attribuzioni in materia finanziaria, in quanto in tal modo si determina, in buona sostanza, una sostituzione di una entrata spettante alla Regione con un'altra neppure nuova assegnata viceversa allo Stato per proprie e preesistenti finalità, senza considerare le riconosciute spettanze della Regione Siciliana sul gettito in questione, relativo a quanto riscosso nel proprio territorio.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE n. 89 del 3 agosto 2010 (GU n. 37/2010)

Materia: ambiente, edilizia e urbanistica

Limiti violati: art. 117, comma secondo, lett. s) Costituzione; art. 14 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Ricorrente/i: Stato

Oggetto del ricorso:, art. 8, comma 1, lett. b), della legge della Provincia di Trento 11 giugno 2010, n. 12 che modifica l'art. 52, terzo periodo, della legge della Provincia di Trento 20 marzo 2000, n. 3

Annotazioni:

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha promosso ricorso per illegittimità costituzionale della norma provinciale che ha disposto la modificazione di precedenti disposizioni provinciali in materia di procedure di approvazione del piano provinciale della mobilità.

In particolare, il ricorrente sostiene che la lettera b) dell'art. 8 della legge provinciale 12/2010 qui impugnata viola la competenza esclusiva statale in materia di «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» prevista dall'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione. La norma censurata ha disposto, modificando l'art. 52 della legge provinciale 3/2000, che i pareri della struttura provinciale competente in materia di urbanistica, dei Comuni territorialmente interessati, degli Enti gestori dei parchi naturali provinciali se territorialmente interessati, vadano espressi entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione della proposta di piano, decorsi i quali se ne prescinde. Fermo il rispetto di tale termine, le Amministrazioni interessate possono chiedere alla Provincia la convocazione di una conferenza di servizi a fini istruttori.

Ad avviso del ricorrente la nuova disposizione è lesiva della competenza esclusiva statale in materia di ambiente in quanto, trattandosi di approvazione del piano provinciale della mobilità, soggetto come tale a valutazione ambientale strategica, le disposizioni sui termini del procedimento ricadono in materia ambientale. Di conseguenza, il termine per l'espressione dei pareri da parte della struttura e degli Enti interessati non potrebbe essere inferiore a quello di sessanta giorni previsto dall'art. 14 del d.lgs. n. 152 del 2006 di recepimento della Direttiva 2001/42/CE.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE n. 90 del 22 luglio 2010 (GU 38/2010).

Materia: ambiente; caccia.

Limiti violati: art. 117, primo e secondo comma, lett. s), Cost.; d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).

Ricorrente/i: Presidente del Consiglio dei ministri.

Oggetto del ricorso: artt. 4, 8, 11, 22, c. 6, e 33, c. 3, della legge della Provincia di Bolzano 12 maggio 2010, n. 6 (Legge di tutela della natura e altre disposizioni).

Annotazioni: il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene che le disposizioni della legge provinciale di Bolzano in epigrafe violino il limite della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente, ed esorbitino la competenza primaria provinciale in materia di caccia e di parchi per la protezione della flora e della fauna.

Nonostante la suddetta competenza provinciale, infatti, la disciplina unitaria del bene ambiente, inteso in termini generali e onnicomprensivi come entità organica, è affidata in via esclusiva allo Stato e prevale su quella dettata dalle regioni o dalle province autonome in altre materie di loro competenza, come affermato dalla Corte costituzionale nelle sentenze nn. 378 e 380 del 2007, richiamate dal ricorrente il quale ascrive l'attività venatoria alla nozione di ambiente ed ecosistema poiché tale attività incide sulla tutela della fauna e, conseguentemente, sull'equilibrio dell'ecosistema.

Le disposizioni censurate, infatti, secondo il ricorrente non utilizzano le medesime definizioni poste dalla normativa statale e comunitaria di settore di cui alla l. 157/1992 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e al d.P.R. 357/1997 avente ad oggetto "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche"; le disposizioni censurate prevedono, inoltre, deroghe ai limiti posti dalle normative citate e attribuiscono alle autorità provinciali delle competenze riservate a organi statali.

In particolare, i censurati artt. 4 e 8 utilizzano, rispettivamente, le definizioni di "specie animali integralmente protette" e "specie vegetali parzialmente protette" anziché la locuzione di "specie protette e particolarmente protette"; inoltre, l'art. 8 al c. 4 consente la raccolta senza limitazioni dei funghi e delle suddette specie vegetali mentre la normativa statale - contenuta nell'art. 4, c. 1, l. 352/1993 - subordina a determinate condizioni la derogabilità ai limiti alla raccolta.

Per quanto riguarda l'art. 11 impugnato, nel prevedere che le deroghe ai divieti posti a tutela delle suddette specie siano concesse da parte del responsabile della ripartizione provinciale Natura e paesaggio, esso contrasta con quanto stabilito dalla normativa statale in base alla quale tali deroghe sono autorizzate dal Ministero dell'ambiente: ciò in quanto la conservazione di alcune di tali specie, i cui areali appaiono frammentati,

dipende dalla gestione delle deroghe al loro prelievo a livello nazionale; oltre a ciò, l'articolo contrasta con la normativa statale di recepimento della direttiva habitat laddove non prevede che la relazione informativa sulle suddette deroghe alle Autorità competenti sia corredata dal rapporto sulle catture o le uccisioni accidentali di determinate specie faunistiche.

Il ricorrente censura poi l'art. 22 che al c. 6 stabilisce che le misure compensative necessarie per garantire la coerenza della rete ecologica europea Natura 2000 siano comunicate alla Commissione europea direttamente dall'autorità provinciale piuttosto che per il tramite del Ministero dell'ambiente, come previsto dalla normativa statale. Tale norma sarebbe in contrasto, dunque, con il principio della unitarietà della rappresentazione della posizione italiana nei confronti dell'Unione europea sancito all'art. 5, l. 131/2003 – e confermato dalla stessa Corte nella sentenza 378/2008 – per cui il Ministero dell'ambiente rappresenta l'Italia presso gli organismi della CE in tema di ambiente e patrimonio culturale.

In ultimo, l'art. 33 prevede al c. 3 che, per l'abbattimento di determinate specie nelle oasi di protezione per i motivi indicati, l'Assessore provinciale alla caccia si avvalga dei pareri dell'Osservatorio faunistico della Ripartizione provinciale Natura e paesaggio anziché del parere dell'Istituto nazionale della fauna selvatica (oggi ISPRA).

Il ricorrente richiama, al riguardo, il recente orientamento della Corte in tema di caccia (sent. 233/2010) per il quale la regolazione delle specie cacciabili resta una prerogativa statale anche a fronte della competenza statutaria primaria, poiché il nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica deve essere garantito su tutto il territorio nazionale.

A sostegno delle suesposte lamentazioni, infine, il ricorrente cita la consolidata giurisprudenza costituzionale (sent. 225/2009) in materia di ambiente in base alla quale è stato ribadito che la materia «tutela dell'ambiente» presenta un contenuto allo stesso tempo oggettivo, in quanto riferito al bene «ambiente», e finalistico, perchè tende alla migliore conservazione del bene stesso; inoltre, sebbene alle regioni e alle province autonome sia riconosciuta la possibilità di esercitare le proprie competenze nelle materie ad esse riservate per la cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali, detta attività deve svolgersi nel rispetto dei livelli di tutela fissati dalla disciplina statale (sent. nn. 62 e 214 del 2008).

Il ricorrente chiede, pertanto, la declaratoria d'incostituzionalità delle disposizioni impugnate in quanto esse, rendendo non univocamente interpretabili le azioni, le specie e i luoghi oggetto delle attività di tutela e conservazione e conferendo le competenze degli organi statali a quelli provinciali, comprometterebbero la garanzia di un livello di tutela minimo e uniforme su tutto il territorio nazionale.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE n. 5 del 22 aprile 2010 (GU n. 29 del 21-7-2010)

Materia: Ambiente, governo del territorio

Limiti violati: Art. 116, I comma, art. 117, III comma, e art. 118 Cost.; artt. 8 e 14 dello Statuto Speciale per il Trentino Alto Adige; art. 10 della legge costituzionale 3/2001; art. 19 del D.P.R. 22 marzo 1974 n. 381.

Ricorrente/i: Provincia Autonoma di Trento

Oggetto del ricorso: Convenzione ANAS e Autostrade spa del 09/07/2007 recante Convenzione tra ANAS Spa e Autostrade Brescia-Verona-Vicenza-Padova spa

Annotazioni:

Il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 116, I comma della Cost., degli artt. 8 e 14 dello Statuto Speciale per il Trentino Alto Adige; degli artt. 117, III comma, e 118 della Cost. applicabili in virtù della clausola di maggior favore di cui all'art. 10 della legge cost. 3/2001 nonché dell'art. 19 del d.P.R. 381/1974. Ritiene infatti che lo Stato abbia perseguito un preciso disegno per superare illegittimamente la prerogativa costituzionale della provincia consistente nel partecipare a pieno titolo, attraverso un'intesa, alla decisione sulla concessione autostradale relativa al Tronco autostradale terminale, Trento-Piovene-Rocchette.

Evidenzia in particolare che l'art. 19 delle disposizioni attuative dello Statuto trentino stabilisce che gli atti di concessione delle Autostrade che interessano il territorio provinciale e quello di una Regione finitima, sono sottoposte alla previa intesa con la Provincia interessata. Detto articolo aggiunge che restano di competenza dello Stato, anche per tali autostrade, i provvedimenti successivi all'atto di concessione emanato anteriormente all'entrata in vigore del decreto stesso, anche se relativi a varianti, completamenti e prolungamenti del tracciato originario. Secondo il ricorrente da tale articolo emerge che occorre l'intesa con la Provincia Autonoma per l'adozione degli atti e dei provvedimenti relativi alla concessione di autostrade, compresa la durata della concessione; mentre possono essere adottati senza l'intesa provinciale gli atti successivi meramente attuativi della concessione, anche se contenuti nella convenzione accessiva.

Le disposizioni delle due convenzioni che hanno successivamente modificato il termine di durata della concessione dell'A/31 violano le attribuzioni della Provincia Autonoma. Infatti, secondo il ricorrente, il contenuto di tale disposizione appartiene alla fase determinativa della concessione in quanto «concedono» la realizzazione dell'opera autostradale per il periodo aggiuntivo nel quale, altrimenti, la concessione non esisterebbe più giuridicamente. Il ricorrente rimarca che lo Stato era consapevole del fatto che il cambiamento, che ha posposto la data di scadenza della concessione, costituiva vero e proprio provvedimento di concessione per il periodo aggiuntivo. Pertanto prima di approvare la convenzione, quantomeno con riferimento all'art. 23,

che ha sancito il termine di scadenza della concessione, lo Stato avrebbe dovuto raggiungere l'intesa con la Provincia Autonoma di Trento.

Il ricorrente lamenta inoltre la violazione del principio di leale collaborazione in quanto lo Stato, pur conoscendo le gravi perplessità sollevate dalla Provincia riguardo alla realizzazione di una vera e propria autostrada che attraversi il suo territorio immettendosi nella splendida Conca di Rovereto, ha proceduto surrettiziamente per far trovare la Provincia di fronte al fatto compiuto e vanificare la sua motivata opposizione.

Il principio di leale collaborazione secondo il ricorrente e' stato violato oltre che per la mancata applicazione della disposizione sull'intesa preventiva anche perché con il suo comportamento scorretto, lo Stato ha fatto di tutto per scavalcare l'autonomia provinciale fino al punto di fare correre il rischio alla Provincia Autonoma di vedere il suo territorio gravemente inciso da un'autostrada di non grande rilievo nazionale.

Il ricorrente lamenta quindi anche la violazione da parte dello Stato delle regole di buona amministrazione, di imparzialità e buon andamento sancite dall'art. 97 Cost..

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE n. 6 del 23 aprile 2010 (G.U. 31/2010)

Materia: governo del territorio

Limiti violati: artt. 116, primo comma, 117 e 118 Cost., artt. 8 e 14 Statuto speciale, principio di leale collaborazione

Ricorrente/i: Provincia Autonoma di Trento

Oggetto del ricorso: Programma delle infrastrutture e insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale predisposto dal Governo da inserire nel 7° Documento di programmazione economica e finanziaria e nella legge obiettivo nazionale, con particolare riferimento all'autostrada A/31 nel tratto Trento-Piovene-Rocchette (tabella 11 allegata al programma)

Annotazioni:

La Provincia Autonoma di Trento ha sollevato conflitto di attribuzione, lamentando la lesione di proprie competenze costituzionalmente attribuite in materia di urbanistica, tutela del paesaggio e viabilità (artt. 8 e 14 Statuto speciale), di governo del territorio e grandi vie di comunicazione (art. 117 Cost) nonché contestando la violazione dei principi di leale collaborazione, sussidiarietà e adeguatezza (art. 118 Cost), con riguardo all'inserimento del tratto Trento-Piovene Rocchette dell'autostrada A/31 nel Programma delle infrastrutture e insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale predisposto dal Governo da inserire nel 7° Documento di programmazione economica e finanziaria e nella legge obiettivo nazionale.

Detto inserimento è avvenuto senza l'obbligatoria e preliminare intesa con la Provincia, prevista dall'art. 1, comma 1, legge 443/2001 e escludendo la possibilità della Provincia ricorrente di intervenire efficacemente in futuro sulla scelta fondamentale dell'opera.

La Provincia osserva, altresì, che si è cercato di mimetizzare l'intervento sotto nomi diversi affinché la Provincia (cui peraltro sembra non sia mai stata chiesta la preventiva intesa) non si avvedesse dell'inserimento dell'opera in sede di conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome (la quale ha rilasciato parere positivo, condizionato però all'accoglimento di alcune richieste e integrazioni).

La Provincia rileva, infine, che l'iter di realizzazione dell'autostrada è in fase avanzata, essendo già stato pubblicato, da parte della S.p.A. Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova, il bando di gara avente ad oggetto l'appalto per la redazione del progetto preliminare e del progetto definitivo del tratto autostradale in questione.

Si evidenzia da ultimo che l'interesse nazionale non può cancellare le attribuzioni costituzionali della Provincia, alla luce anche della giurisprudenza della Corte costituzionale, che ha dichiarato detta cancellazione incoerente con i principi costituzionali sull'autonomia regionale dopo la legge cost. 3/2001, sostituendola con il criterio della leale collaborazione che si realizza con lo strumento dell'intesa (sent. n. 242 del 1997, n. 303 del 2003, n. 339 del 2005).

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Ordinanza (atto di promovimento) n. 204 del 4 novembre 2009 (GU 28/2010).

Materia: lavori pubblici; tutela della concorrenza.

Limiti violati: art. 3, lettera e), legge cost. 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna); art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

Ricorrente/i: Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna.

Oggetto del ricorso: art. 20, comma 9, legge regionale Sardegna 7 agosto 2007, n. 5 (Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto).

Annotazioni: nell'ambito di un procedimento vertente tra una ditta esclusa da una gara, per anomalia dell'offerta, e il comune sardo nonché la ditta risultata aggiudicataria dell'appalto, il TAR Sardegna sospetta l'illegittimità costituzionale della disposizione regionale impugnata poiché detta una disciplina diversa da quella contenuta nella norma statale, contenuta nell'art. 122, c. 9 del d.lgs 163/2006, c.d. codice dei contratti.

Infatti, in tema di procedure di gara, mentre la norma regionale stabilisce che la facoltà di prevedere nel bando l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque, per la norma statale – nel caso di lavori di importo inferiore o pari a un milione di euro – tale facoltà non è esercitabile quando il numero delle stesse ammesse è inferiore a dieci.

Ad avviso del remittente la disciplina delle procedure di gara non è compresa nella competenza legislativa primaria in materia di lavori pubblici di interesse regionale, attribuita alla Regione dal parametro statutario indicato in epigrafe, ma afferisce, invece, all'ambito della tutela della concorrenza di esclusiva competenza statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

A tale proposito, il remittente richiama le sentenze nn. 401 e 430 del 2007 nonché la n. 411 del 2008 relativa a numerose disposizioni della stessa legge regionale 5/2007, dichiarate costituzionalmente illegittime: in tali occasioni la Corte costituzionale si è espressa sul punto stabilendo che gli istituti concernenti la disciplina delle procedure di gara – e, in particolare, la regolamentazione della qualificazione e selezione dei concorrenti, delle procedure di affidamento e dei criteri di aggiudicazione – sono riconducibili all'ambito della tutela della concorrenza, di esclusiva competenza del legislatore statale che ha titolo a porre in essere una disciplina integrale e dettagliata.

Pertanto, alla regioni è precluso di porre in essere una disciplina diversa in ordine a tali istituti dovendo, anzi, in caso di difformità, adeguare tempestivamente la propria normativa, come prescritto all'art. 4, c. 5) del codice dei contratti.

Ravvisata, dunque, la difformità della normativa regionale rispetto a quella statale in materia di procedimento ad evidenza pubblica, informato alle regole della concorrenza e riservato alla competenza legislativa esclusiva statale, il TAR ha rimesso gli atti alla Corte costituzionale.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

ORDINANZA (atto di promovimento) n. 251 del 26 gennaio 2010 (GU 38/2010)

Materia: pubblico impiego

Limiti violati: artt. 3, 4, 16, 51 e 97 Cost.

Ricorrente/i: Consiglio di Stato

Oggetto del ricorso: art. 92, comma 2-bis della legge della Provincia Trento 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino)

Annotazioni:

Nell'ambito della vertenza proposta dal signor Giovanni Ceschi davanti al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento contro la Provincia di Trento, il Consiglio di Stato a fronte del quale è stato promosso giudizio di appello da parte del ricorrente, ha disposto la sospensione del giudizio e la richiesta del giudizio di costituzionalità di fronte alla Corte Costituzionale.

L'oggetto del presente giudizio è costituito dalla contestazione delle modalità di inserimento nelle graduatorie scolastiche della Provincia autonoma di Trento da parte del signor Giovanni Ceschi, docente abilitato all'insegnamento, nato e residente in Trento, ma iscritto nella graduatoria ad esaurimento della Provincia di Verona.

Il ricorso è stato presentato a causa della dedotta illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2-bis, della legge provinciale 5/2006 (aggiunto dall'art. 53, comma 4, legge provinciale 16/2008): esso prevede che «A partire dall'anno scolastico 2009-2010 gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento previste dall'art. 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che chiedono l'inserimento nelle graduatorie provinciali per titoli sono inseriti nelle medesime in posizione subordinata a tutte le fasce, sempreché siano in possesso dei requisiti previsti dal d.P.P. 28 dicembre 2006, n. 27-80/Leg, concernente «Regolamento per la formazione e per l'utilizzo delle graduatorie provinciali per titoli del personale docente delle scuole provinciali a carattere statale della provincia di Trento (articolo 92 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)».

Per effetto dell'articolo 92, comma 2-bis, della l. p. (inserimento in graduatoria a partire dall'anno scolastico 2009-2010 e trasferimento dalla provincia di Verona a quella di Trento) il ricorrente è stato inserito nell'ultima posizione della graduatoria; in caso contrario, esclusivamente sulla base di una valutazione di merito, il ricorrente si sarebbe classificato in seconda posizione.

A giudizio del Consiglio di Stato la norma contestata appare porsi in contrasto con gli articoli 3, 4, 16, 51 e 97 Cost..

Infatti, l'inserimento in fondo alla graduatoria dei docenti provenienti da altre graduatorie, anche se aventi un punteggio superiore a quelli già inseriti, determina una ingiustificata disparità di trattamento tra soggetti con i medesimi requisiti in funzione dell'avvenuta iscrizione in altra graduatoria di altra provincia.

L'inserimento in graduatoria in ultima posizione solo perchè il docente proviene da altra graduatoria, pur in presenza di un punteggio di merito più elevato, oltre a costituire una irragionevole disparità di trattamento contrastante con l'art. 3 Cost., si pone in conflitto anche con il principio di buon andamento di cui all'art. 97 Cost..

Infatti, in relazione al sistema dell'insegnamento scolastico il buon andamento e' assicurato da sistemi di reclutamento per incarichi di ruolo o anche a tempo definito, fondati su criteri obiettivi e ragionevoli di scelta dei docenti.

La previsione della disposizione in esame con cui i docenti provenienti da altra graduatoria devono essere collocati in fondo «in posizione subordinata a tutte le fasce» non trova alcuna valida giustificazione, è palesemente irragionevole e penalizza lo stesso buon andamento del sistema scolastico, determinando la preferenza, anche a parità di fascia, per i docenti aventi un minore punteggio di merito (minori requisiti attitudinali), rispetto a chi pur avendo un punteggio anche sensibilmente superiore proviene da altra graduatoria. Il giudice di primo grado ha ritenuto insussistente il dubbio di costituzionalità, sulla base di una presunta incompatibilità tra le graduatorie trentine e le altre graduatorie scolastiche; la trasformazione, nell'ordinamento statale, delle graduatorie provinciali permanenti in graduatorie a esaurimento con la conseguente cristallizzazione di queste ultime (ex lege 296/2006, art. 1, comma 605) avrebbe determinato l'esigenza di salvaguardare le graduatorie trentine, ancora «aperte», al fine di evitare che su di esse confluiscono le domande degli aspiranti all'immissione in ruolo del restante territorio nazionale, per i quali la provincia di Trento avrebbe rappresentato l'unica alternativa alle graduatorie ad esaurimento.

Secondo il T.R.G.A. di Trento tale immissione in ruolo si sarebbe tradotta nel pregiudizio per la continuità didattica e per il buon andamento del servizio scolastico, tutelato dall'art. 97, comma 1, Cost. Al contrario, il Consiglio di Stato osserva che la continuità didattica in relazione ad incarichi annuali in alcun modo e' assicurata dalla citata disposizione e che una eventuale maggiore platea di aspiranti docenti non può che costituire elemento positivo per la qualità dell'insegnamento scolastico.

La norma appare essere ispirata ad una logica «protezionistica» dei docenti inseriti nelle graduatorie trentine, al fine di ostacolare l'arrivo di docenti da altre graduatorie. La modifica apportata dalla l. p. 2/2009, prevede che l'impatto della norma sia limitato al primo anno, essendo poi possibile l'inserimento in base al punteggio di merito a partire dal successivo aggiornamento non esclude il dubbio di costituzionalità

Per essere correttamente inseriti nelle graduatorie trentine il sacrificio che la norma provinciale impone e' quindi la perdita di un anno di lavoro e del relativo punteggio e, sotto tale profilo, la disposizione appare porsi in contrasto anche con: l'art. 4, primo comma, Cost., in quanto lesiva del diritto al lavoro dei docenti provenienti da altra provincia; l'art. 16, primo comma Cost., perché lede il diritto a stabilire la residenza sul territorio nazionale; l'art. 51, primo comma, Cost., perché viola la disposizione costituzionale con la quale e' stabilito che tutti i cittadini possono accedere ai pubblici uffici «in condizioni di uguaglianza, secondo requisiti stabiliti dalla legge» e questi devono logicamente essere collegati, soprattutto quando è imposto un accesso concorsuale (art. 97, terzo comma della Costituzione), con profili attitudinali o di maggiore o minore idoneità all'impiego o ufficio ovvero di capacità, tra i quali non rientra certamente la provenienza da stessa o altra graduatoria o di diversa provincia.